

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2300

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata RUFFINO

Disciplina della professione di guida ambientale turistico-sportiva

*Presentata l’11 marzo 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L’accompagnatore cicloturistico è la figura che accompagna singole persone o gruppi in percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio. Illustra le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza degli accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche. L’accompagnatore conduce i turisti in percorsi cicloturistici, su diverse tipologie di terreno, utilizzando mezzi ciclabili adeguati e protezioni idonee alla tipologia di escursione, offre l’assistenza tecnica ciclistica necessaria alla corretta esecuzione dell’escursione, ha capacità di gestione del gruppo che accompagna, fornisce notizie di carattere descrittivo ed informazioni utili sulle zone comprese nell’itinerario ed è in possesso delle competenze di base del primo soccorso.

Secondo l’ultimo rapporto « Viaggiare con la bici 2024 », realizzato dall’Istituto nazionale ricerche turistiche e Legam-

biente, il cicloturismo si caratterizza come una delle offerte turistiche del nostro Paese a forte tendenza di crescita, nell’ambito del contesto più ampio del turismo attivo e all’aperto. Nel 2019 era un fenomeno emergente, oggi invece è componente rilevante dell’offerta turistica del nostro Paese, che sta innescando un circuito virtuoso tra una domanda sempre più attenta, caratterizzata da interessi trasversali e una capacità di spesa medio-alta, e un’offerta di servizi che vanno specializzandosi, così da rendere il cicloturismo uno dei nuovi turismi di punta. Questa tendenza positiva, pur con gli inevitabili alti e bassi tipici di un fenomeno in consolidamento, ha trovato conferma negli ultimi anni: l’Osservatorio sull’economia del turismo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura restituisce la stima di oltre 56 milioni di presenze cicloturistiche nel 2023, il 6,7 per cento delle presenze complessive registrate in Italia, dove il cicloturismo rappresenta oramai una voce importante del fat-

turato turistico del nostro Paese, con un impatto economico diretto stimabile in oltre 5,5 miliardi di euro al 2023, in crescita del 35 per cento sul 2022 e del 19 per cento sul 2019 (4,6 miliardi).

Tuttavia, a causa di molteplici differenziazioni e di varie tipologie di figure professionali riconosciute tra le regioni italiane, è presente un vuoto normativo concernente tale figura professionale che necessita di essere colmato.

La regione Piemonte, con la legge regionale 26 novembre 2001, n. 33, e con la deliberazione della giunta regionale n. 27-11643 del 22 giugno 2009 e il relativo allegato, ha stabilito che l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale, nonché di accompagnatore cicloturistico e di accompagnatore di turismo equestre, sia riservato a coloro che abbiano conseguito, a seguito della frequenza di appositi corsi di qualificazione presso le agenzie formative regionali, specifica abilitazione professionale e che risultino iscritti negli elenchi professionali tenuti presso le province e la città metropolitana di Torino. Al termine del percorso formativo, tali corsi prevedono un esame abilitativo, superato il quale è possibile richiedere l'iscrizione negli elenchi professionali tenuti presso le province piemontesi e la città metropolitana di Torino. La regione Piemonte si è quindi attivamente impegnata per la tutela di tali categorie professionali.

Altre regioni italiane hanno disciplinato, almeno parzialmente, la materia, seguendo criteri differenti rispetto alla regione Piemonte. Facendo riferimento alla sola professione legata all'accompagnamento in bicicletta, ad esempio, la regione Marche ha previsto l'obbligo di frequenza di un impegnativo corso di formazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici, come previsto dalla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 37, ma, ai sensi dell'articolo 4 comma 3, non ha riservato agli iscritti la facoltà di esercitare la professione. La regione Valle d'Aosta, invece, ha previsto con le leggi regionali 21 gennaio 2003, n. 1, l'esercizio della professione esclusivo da parte dei « maestri

di *mountain bike* », prevedendo specifici requisiti per l'ottenimento della qualifica. Altre regioni hanno disciplinato diversamente la materia, altre ancora non l'hanno disciplinata affatto.

Questa situazione di disparità delle condizioni di esercizio della professione ha creato incertezza e reso da sempre difficili i rapporti tra i vari attori del settore che faticano a capire a quale normativa debbano fare riferimento per operare nel rispetto delle regole; si pensi, ad esempio, a un *tour operator* straniero che organizza visite guidate in bicicletta che prevedono di attraversare il territorio di più regioni italiane. In un periodo di aumento esponenziale del turismo lento e orientato alle attività all'aperto, avere professionisti adeguatamente e uniformemente formati in tutto il territorio nazionale permetterebbe di migliorare la qualità dell'offerta turistica, elemento importante per la valorizzazione del territorio italiano e delle sue specificità.

A seguito della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (TAR Piemonte) n. 1026 del 25 novembre 2022, con la quale l'autorità giudiziaria ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale n. 33 del 2001 nelle parti in cui regolamenta l'accesso e l'esercizio delle professioni turistiche demandando alla giunta regionale la loro individuazione, in Piemonte l'esercizio dell'attività professionale di accompagnamento in bicicletta e di accompagnamento a piedi in ambiente naturale, ad eccezione di quello riservato alle guide alpine e per l'accompagnamento di turismo equestre, non è riservato ai soli accompagnatori cicloturistici qualificati ai sensi della normativa regionale, ma è ammesso anche da parte di quei soggetti che, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, hanno effettuato la formazione permanente. Pur non incidendo sulla validità delle qualifiche professionali ottenute nel rispetto della legge regionale n. 33 del 2001 della regione Piemonte e della deliberazione della giunta regionale n. 27-11643 del 2009, tale nuova previsione, resasi necessaria alla luce della sentenza del TAR Piemonte di cui sopra, consentendo l'eser-

cizio della professione anche in assenza di titoli abilitativi specifici, genera una diminuzione della qualità dei servizi professionali offerti e incertezza negli operatori e nella clientela. Le circostanze sopra menzionate, cagionate dall'assenza di una norma nazionale in materia, hanno favorito la nascita di numerosi soggetti privati i quali, inserendosi in un vuoto normativo e facendo riferimento alla disciplina delle professioni non organizzate, così come definite dalla legge n. 4 del 2013, hanno creato varie figure che, con regole diverse, esercitano la professione di accompagnamento cicloturistico non in virtù di una norma specifica, bensì in base a quanto previsto dalla citata legge n. 4 del 2013.

Al fine di facilitare il raggiungimento di elevati livelli qualitativi dell'offerta turistica relativa alle prestazioni dei professionisti dell'« accompagnamento all'aperto » e di uniformare le norme a livello nazionale per semplificare i rapporti tra tutti i protagonisti del settore, si rende necessaria la definizione, attraverso una legge nazionale, di una disciplina unica comune a tutte le regioni, che superi le motivazioni espresse nella suddetta sentenza del TAR Piemonte e che definisca i criteri per la formazione professionale, regoli l'accesso alla professione e il relativo esercizio, nonché riordini le qualifiche oggi esistenti nell'ambito dell'accompagnamento cicloturistico.

A tal fine, la presente proposta di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, riconoscendo il ruolo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella regolamentazione della professione di guida ambientale turistico-sportiva, nel rispetto dei principi della Costituzione e del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 2 identifica la figura della guida ambientale turistico-sportiva e le sue specializzazioni. Stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione, precisando che essa si distingue dalle competenze delle guide turistiche e alpine.

L'articolo 3 definisce le specializzazioni e le specialità della professione, chiarendo

le modalità di arricchimento delle competenze e l'articolazione in diverse figure professionali autonome.

L'articolo 4 individua le specialità professionali della guida ambientale turistico-sportiva e prevede la possibilità per le regioni di richiedere ulteriori specialità che derivano dalla specificità del territorio. Inoltre, stabilisce i requisiti per l'accesso alla professione, inclusi i corsi di formazione e l'esame di abilitazione.

L'articolo 5 regola l'esercizio della professione da parte di cittadini dell'Unione europea e di altri Paesi, stabilendo le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute all'estero.

L'articolo 6 istituisce l'Albo nazionale delle guide ambientali turistico-sportive presso il Ministero del turismo, disciplinandone l'iscrizione e la durata.

L'articolo 7 prevede l'istituzione del Collegio nazionale delle guide ambientali turistico-sportive con funzioni consultive.

L'articolo 8 prevede che l'Istituto nazionale di statistica definisca una specifica classificazione delle attività della guida ambientale turistico-sportiva, con l'assegnazione di un codice ATECO.

L'articolo 9 disciplina le modalità di iscrizione transitoria all'Albo per chi possiede titoli o esperienze professionali già riconosciute secondo normative regionali precedenti alla legge.

L'articolo 10 introduce l'obbligo di aggiornamento professionale ogni cinque anni per le guide, disciplinando le modalità di certificazione e sanzionandone l'inadempienza.

L'articolo 11 vieta l'esercizio abusivo della professione e l'utilizzo di titoli non autorizzati. Stabilisce sanzioni amministrative e pecuniarie per le violazioni, regolando anche il ruolo degli organi preposti alla vigilanza.

L'articolo 12 stabilisce che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida ambientale turistico-sportiva e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida ambientale turistico-sportiva nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

## Art. 2.

*(Definizione della figura professionale di guida ambientale turistico-sportiva)*

1. Si definisce « guida ambientale turistico-sportiva » chi accompagna persone singole o gruppi, assicurando la necessaria assistenza tecnica e graduando la difficoltà delle attività alle effettive capacità ed esigenze dei partecipanti, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, allo scopo di:

a) illustrare gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, gli aspetti ambientali del patrimonio nazionale, anche a scopo didattico e attraverso percorsi esperienziali, contribuendo a preservarne l'integrità con particolare riguardo alla presa di coscienza da parte dei visitatori della fragilità di tale

patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

*b)* valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, del patrimonio di cui alla lettera *a*);

*c)* fornire elementi di educazione ambientale;

*d)* fornire elementi di insegnamento delle tecniche sportive relative alle specifiche specialità conseguite dalla guida.

2. L'esercizio della professione di guida ambientale turistico-sportiva si svolge al di fuori delle competenze delle guide turistiche e delle guide alpine.

3. L'esercizio della professione di guida ambientale turistico-sportiva è consentito esclusivamente a coloro che hanno conseguito il titolo abilitativo, previo superamento della relativa prova di esame, e a seguito dell'iscrizione all'Albo nazionale delle guide ambientali turistico-sportive di cui all'articolo 6 della presente legge.

### Art. 3.

#### *(Specialità e specializzazioni)*

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per:

*a)* specializzazione: l'arricchimento delle competenze professionali della figura di base mediante conoscenze aggiuntive concernenti una determinata area, attrattiva o tecnica ovvero tipologia di utente;

*b)* specialità: l'articolazione della figura professionale di base in figure professionali che si caratterizzano in modo autonomo per il tipo di attività, le tecniche e le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.

2. Per il riconoscimento del titolo di guida ambientale turistico-sportiva di cui all'articolo 1 è necessario il conseguimento di almeno una delle specialità riconosciute dall'articolo 4.

## Art. 4.

*(Specialità professionali riconosciute e requisiti abilitativi per l'accesso alla professione)*

1. Sono individuate le seguenti specialità professionali di guida ambientale turistico-sportiva:

a) escursionistica: chi, per professione, accompagna a piedi, anche in ambiente cosiddetto « nordico », persone singole o gruppi, assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, ovvero di musei eco-ambientali allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche e di fornire elementi di educazione ambientale al di fuori degli ambiti di competenza delle altre specialità di cui al presente articolo e delle competenze delle guide turistiche e delle guide alpine;

b) cicloturistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con l'utilizzo di velocipedi, su diverse tipologie di terreno, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza delle altre specialità di cui al presente articolo, delle guide turistiche e delle guide alpine;

c) equestre: chi, per professione, assiste e accompagna persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni a dorso di cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza delle altre specialità di cui al presente articolo, delle guide turistiche e delle guide alpine. Nell'esercizio di tale professione, può avvalersi anche di equidi diversi dal cavallo.

2. Una guida può essere abilitata a una o più specialità tra quelle previste dal comma 1.

3. Nel rispetto dei requisiti di accesso e di tutela dei principi derivanti dal diritto dell'Unione europea, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle politiche regionali in materia di turismo stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, possono individuare con apposito provvedimento ulteriori specialità rispetto a quelle previste dal comma 1.

4. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida ambientale turistico-sportiva e delle sue specialità si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione e il superamento di un esame finale di abilitazione.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con appositi provvedimenti le modalità di attuazione dei corsi di formazione e degli esami di abilitazione per le specialità di cui al comma 1. I corsi di formazione hanno una durata complessiva minima non inferiore alle 250 ore e un percorso di tirocinio formativo non inferiore alle 20 ore.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incrementare, con apposito provvedimento, il numero di ore necessarie per i corsi di formazione e di tirocinio formativo di cui al comma 5.

7. Al fine di garantire una disciplina nazionale omogenea della figura professionale della guida ambientale turistico-sportiva, il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere del collegio nazionale delle guide ambientali turistico-sportive di cui all'articolo 7, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida comuni per le materie oggetto di studio nell'ambito dei corsi di formazione di cui al comma 4.

#### Art. 5.

*(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)*

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico

europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida ambientale turistico-sportiva in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previo superamento di un esame certificatorio delle competenze acquisite.

2. La qualifica professionale di guida ambientale turistico-sportiva conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è riconosciuta qualora siano adempiuti gli obblighi previsti dalla presente legge. Per il riconoscimento della qualifica professionale di cui al primo periodo, ai cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 è richiesto di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

3. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'Albo nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 6 della presente legge e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

4. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita all'estero.

#### Art. 6.

*(Albo nazionale delle guide ambientali turistico-sportive)*

1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turi-

smo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Albo nazionale delle guide ambientali turistico-sportive, suddiviso in elenchi su base regionale, di seguito denominato « Albo ».

2. L'iscrizione all'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, comma 4 ha durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza, ed è necessaria ai fini dell'esercizio della professione sul territorio nazionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con apposito provvedimento gli aggiornamenti degli elenchi di cui al comma 1 e provvedono alla verifica dei requisiti per l'iscrizione ai medesimi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono apposite sezioni negli elenchi di cui al comma 1 per i soggetti specializzati nelle materie di cui all'articolo 4, comma 3.

5. La richiesta di iscrizione all'Albo, nonché quella di cancellazione, a esclusione dei casi in cui debba avvenire d'ufficio, è richiesta dall'interessato che è iscritto nell'elenco della regione o della provincia autonoma di residenza. Ferma restando l'iscrizione di cui al primo periodo, i soggetti specializzati nelle materie di cui all'articolo 4, comma 3, possono chiedere l'iscrizione alle sezioni di cui all'articolo 6, comma 4, della presente legge.

6. Agli iscritti all'Albo è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida ambientale turistico-sportiva, munito di fotografia, numero di iscrizione e codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

#### Art. 7.

*(Collegio nazionale delle guide ambientali turistico-sportive)*

1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Collegio nazionale delle guide ambientali turistico-sportive, di seguito denominato « Collegio nazionale ». Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di elezione, le procedure di insediamento e la durata dell'incarico dei membri del Collegio nazionale.

2. Il Collegio nazionale ha facoltà di formulare proposte al Ministro del turismo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente alle modifiche o alle integrazioni delle disposizioni contenute nella presente legge. Questo svolge inoltre funzioni consultive nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativamente all'individuazione delle materie oggetto di studio nei corsi formativi e di verifica nell'ambito dell'esame finale di abilitazione di cui all'articolo 4, comma 4, della presente legge.

3. Il Collegio nazionale collabora con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con il Ministero del turismo per la costituzione, la formazione e la tenuta dell'Albo di cui all'articolo 6 e dei relativi elenchi regionali.

#### Art. 8.

##### *(Codice ATECO)*

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida ambientale turistico-sportiva disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

#### Art. 9.

##### *(Disposizioni transitorie per l'accesso alla professione)*

1. Sono iscritti di diritto nell'Albo di cui all'articolo 6, comma 1, coloro che abbiano conseguito un'abilitazione formativa in una delle specialità di cui all'articolo 4, comma

1, purché siano in possesso di un attestato riconosciuto ai sensi della normativa regionale o delle province autonome di residenza in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e siano regolarmente iscritti ai relativi elenchi regionali.

2. Lo Stato riconosce la validità degli attestati di frequenza ai corsi di formazione in materia di professionalità turistiche promossi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tramite organismi di formazione professionale o istituti scolastici accreditati presso le medesime, rilasciati negli anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Possono iscriversi all'Albo di cui all'articolo 6, comma 1, coloro che, pur non avendo conseguito una abilitazione professionale e formativa ai sensi del comma 1 del presente articolo, hanno esercitato la professione nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito alcun albo, purché abbiano una documentata esperienza di almeno tre anni, anche in modo non esclusivo, previo superamento di un esame di abilitazione che certifichi le competenze acquisite.

4. Ai fini della documentazione dell'esperienza professionale di cui al comma 3, sono necessari i seguenti requisiti:

*a)* l'aver sottoscritto uno o più contratti di lavoro aventi ad oggetto mansioni riguardanti l'esercizio della professione di cui alla presente legge;

*b)* il possesso di una partita IVA;

*c)* il possesso di lettere di incarico aventi ad oggetto l'esercizio della professione di cui alla presente legge;

*d)* l'aver emesso fatture per le prestazioni riguardanti l'esercizio della professione di cui alla presente legge;

*e)* il possesso di ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale di cui alla presente legge.

5. Sono abilitati alla iscrizione all'Albo, previo superamento dell'esame di abilita-

zione di cui all'articolo 4, comma 4, coloro i quali hanno conseguito il titolo di laurea triennale nelle classi L-01, L-03, L-06, L-15, L-32 o titoli equipollenti, comprensivi di tirocini formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di residenza, purché a questi abbiano abbinato un tirocinio formativo della durata non inferiore alle 250 ore presso associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici o culturali ovvero presso una figura professionale turistica già abilitata in base alle normative vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti previsti per i cittadini, iscritti negli elenchi riconosciuti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di professioni non organizzate, che siano provvisti di attestato in materia di professionalità turistiche riconducibili, per formazione professionale ed esperienza lavorativa documentabile, alle caratteristiche indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge.

7. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Collegio nazionale procede alla verifica dei requisiti, nonché alla conseguente iscrizione all'Albo o al diniego della stessa.

8. Entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano una sessione straordinaria di esami di abilitazione per le figure di cui al comma 3 del presente articolo.

#### Art. 10.

##### *(Aggiornamento professionale)*

1. Le guide ambientali turistico-sportive iscritte all'Albo di cui al comma 6 sono tenute a frequentare, ogni cinque anni, corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti all'attività professionale turistica esercitata.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del turismo, definiscono, con apposito provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge, le modalità di certificazione e lo svolgimento dell'attività di formazione di cui al comma 1.

3. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di sospendere il soggetto inadempiente dall'iscrizione all'Albo nazionale da uno a sei mesi.

4. In caso di reiterata sospensione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di disporre la cancellazione del nome del soggetto dall'elenco regionale compreso all'interno dell'Albo nazionale di cui all'articolo 6, comma 4.

#### Art. 11.

##### *(Divieti e sanzioni)*

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere, offrire e avvalersi delle attività proprie della professione di guida ambientale turistico-sportiva, di cui all'articolo 2, comma 1, nonché delle relative specializzazioni di cui agli articoli 3 e 4, senza la relativa iscrizione nell'Albo.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida ambientale turistico-sportiva di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida ambientale turistico-sportiva.

3. È fatto divieto ad agenzie di viaggio, a *tour operator* e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide ambientali turistico-sportive, di soggetti che non siano iscritti nell'Albo di cui all'articolo 6, comma 1. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai *tour operator* e a ogni altro intermediario di servizi turistici è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'Albo.

4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della

guida e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui agli articoli 101 e 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione del divieto di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000 e per la violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000. In caso di reiterata violazione nell'arco di un anno del divieto di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa è aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida ambientale turistico-sportiva da uno a sei mesi. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. La regione o la provincia autonoma nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.

8. La vigilanza sul rispetto di quanto stabilito dalla presente legge spetta alle Forze armate, alle Forze di polizia e agli organi di vigilanza preposti per competenza, con cui cooperano i comuni per il contrasto all'abusivismo professionale e alle violazioni della presente legge.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Art. 12.

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nel-

l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



\*19PDL0133740\*